

## Abbattimento illecito di frosoni

**Domanda:** La Corte di Cassazione Penale con sentenza 23931 del 22/06/2010 pone di fatto le specie in allegato II della Direttiva di Berna (ratificata dall'Italia con Legge 5 agosto 1981, n.503) tra quelle particolarmente protette ai sensi della lett.c) dell'art. 2 della L. 157/1992.

Questa innovativa decisione comporterebbe l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 30 c.1 lett. b) anziché del 30 c.1 lett. h) della legge quadro sulla caccia per i reati di abbattimento, cattura e detenzione di esemplari delle suddette specie, con conseguente eventuale sequestro del fucile ai fini della confisca.

Vorrei chiedere dunque un parere sulla reale applicabilità di quanto sopra descritto, considerando che la lett.c) dell' art. 2 della L. 157/92 parla esplicitamente di specie in via di estinzione mentre la Convenzione di Berna annovera nel proprio allegato II le specie definite come rigorosamente protette dagli stati aderenti.

Vorrei chiedere inoltre se la sanzione di cui alla lett. b) è applicabile anche per l'abbattimento di esemplari in eccedenza rispetto al carniere giornaliero di specie protette ma rese cacciabili in deroga alla normativa vigente con delibera di Giunta Regionale (ad esempio la pispola in Veneto).

Infine, nell'ottica di un corretto approccio professionale, chiedo se sia possibile che gli agenti di Polizia Giudiziaria riportino già direttamente negli atti redatti sul posto l'art. 30 c.1 lett. b) o se è doveroso, trattandosi di giurisprudenza, applicare la lett. h) stesso articolo, limitandosi a porre nella Notizia di Reato, all'attenzione del Pubblico Ministero, la possibile applicazione dell'art. 30 c.1 lett. b).

**Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti):** Per rispondere correttamente ed in modo esaustivo al quesito proposto, va preliminarmente puntualizzato che il frosone, appartenente, come noto, alla famiglia dei fringillidi, e il cui nome scientifico è *Coccothraustes coccothraustes*, risulta essere nell'allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre del 1979, recepita con la legge n 503 del 1981 entrata in vigore il 7 marzo del 1997. E' utile precisare come la specie in discorso sia stata inserita dal Comitato permanente e non già dalla Suprema Corte di Cassazione italiana, non avendo la magistratura alcun potere di creare le norme, ma solo di interpretarle.

Da ciò deriva che in capo alla Polizia Giudiziaria non residua alcun potere discrezionale in merito all'applicazione, ai fini dell'accertamento delle condotte illecite, delle norme che si illustreranno a breve, non trattandosi, come detto, di "mera giurisprudenza" come pure sostenuto nel quesito proposto.

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Come correttamente riferito dalla Corte di Cassazione nella sentenza richiamata nel quesito, gli artt. 30 lettera h) e 31 lettera g) non sono applicabili alla fattispecie. La prima norma punisce infatti con la pena dell'ammenda non solo chi abbatte, cattura o detiene uccelli di cui non è consentita la caccia, ma anche chi abbatte, cattura o detiene fringillidi in misura superiore a cinque, mentre l'articolo 31 lettera g) prevede solo una sanzione amministrativa per chi abbatte, cattura o detiene fringuelli in misura inferiore alle cinque unità.

Gli articoli 30 lettera h) e 31 lettera g) si riferiscono invece alle specie che non fanno parte dell'elenco di quelle particolarmente protette, tra cui si annoverano, come detto, i frosoni. Pertanto, non solo l'interpretazione della Cassazione pare ineccepibile, ma l'interpretazione contraria risulterebbe palesemente errata. In sintesi, l'applicazione dell'art.30 comma 1 lett.b) della legge n.157/92, nella fattispecie, non solo è possibile, ma risulta invero doverosa.

Ne deriva, come prospettato, la piena legittimità del sequestro dell'arma, finalizzato sia ad impedire la commissione di ulteriori reati, sia al fine della confisca, obbligatoria in caso di condanna per il reato di che trattasi.

Certamente, analoghe considerazioni devono essere estese alla caccia in deroga, e segnatamente agli abbattimenti di esemplari in eccedenza rispetto al carniere, atteso che tale tipo di caccia riguarda, come noto, specie protette dalla Direttiva Uccelli e per gli effetti non ordinariamente cacciabili. Non va dimenticato, sul punto, che l'art.2, comma 1, lett.c), correttamente richiamato nel quesito proposto, fa riferimento a "tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione".

*Publicato il 23 novembre 2010*

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*